

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n° P11/4106 sott. 40/D

Roma, 1 febbraio 1999

OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984. - Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m³ intestati a ditte distinte -
Richiesta chiarimenti. -

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si ritiene che più serbatoi di GPL di proprietà diversa e con punti di rifornimento e linee di alimentazione distinte, possono essere considerati come un solo deposito, di capacità complessiva pari alla somma dei singoli serbatoi, qualora sia possibile rilasciare un unico certificato di prevenzione incendi intestato a tutti i proprietari o all'amministratore nel caso in cui il deposito stesso si configuri come una proprietà condominiale.

Diversamente i serbatoi dovranno essere installati in conformità alle distanze di sicurezza previsto all'art. 2 del D.M. 20 luglio 1993.